



Presidenza del Consiglio dei Ministri

LA MINISTRA PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante “Regolamento interno del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 7, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, concernente l’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, nella parte in cui stabilisce che i Ministri interessati provvedono, nei limiti indicati dallo stesso decreto, alle modifiche dell’organizzazione interna delle strutture generali affidate alla propria responsabilità e l’articolo 22, comma 3, che dispone il limite massimo di tre Uffici e di sei Servizi nell’articolazione interna del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale la sen. dott.ssa Anna Finocchiaro è stata nominata Ministra senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2016, con il quale alla Ministra senza portafoglio sen. dott.ssa Anna Finocchiaro è stato conferito l’incarico per i rapporti con il Parlamento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2017, con il quale alla Ministra senza portafoglio sen. dott.ssa Anna Finocchiaro è stata conferita la delega di funzioni in materia di rapporti con il Parlamento;

VISTO il decreto del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento 15 maggio 2015;

RILEVATA la necessità, alla luce del primo periodo di sperimentazione della recente riforma, di apportare taluni interventi modificativi al richiamato decreto 15 maggio 2015;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1

(Modificazioni al decreto del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento 15 maggio 2015).

1. Al decreto del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento 15 maggio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera la Segreteria del Dipartimento, composta da personale non dirigenziale, che coadiuva il Capo del Dipartimento nello svolgimento dei suoi compiti e cura i servizi di segreteria



Presidenza del Consiglio dei Ministri

LA MINISTRA PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

per il Dipartimento nel suo insieme e per gli Uffici di cui si compone, anche in riferimento alle rispettive attività operative.

3. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite dal Ministro al coordinatore di uno degli Uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal coordinatore con maggiore anzianità nella qualifica in servizio presso il Dipartimento.»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«5. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera il Servizio *Affari generali*. Il Servizio cura:

- a) l'assistenza per le relazioni del Ministro con i suoi omologhi degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) gli adempimenti procedurali di competenza del Dipartimento di cui all'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) analisi giuridica delle questioni affidate dal Capo del Dipartimento;
- d) il raccordo con le altre strutture che fanno capo alle aree di responsabilità del Ministro, ai fini della gestione dei siti *web* istituzionali e della loro integrazione;
- e) gli adempimenti relativi alla gestione del personale, ivi compreso il personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari di Stato;
- f) il sistema di rilevazione delle presenze e delle assenze dei dipendenti e gli adempimenti connessi e conseguenti;
- g) la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento e di qualificazione;
- h) gli adempimenti relativi al controllo di gestione e al controllo strategico;
- i) la gestione amministrativa, contabile e di bilancio di competenza del Dipartimento, ivi compresi gli adempimenti concernenti le spese e gli atti contabili per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, il personale addetto ai medesimi Uffici e segreterie, i relativi capitoli di bilancio e dispositivi di pagamento;
- j) lo sviluppo del sistema informativo e delle applicazioni informatiche, l'organizzazione dell'archivio del Dipartimento e la sua alimentazione e gestione in formato digitale, anche in funzione della disponibilità in forma condivisa delle informazioni e dei documenti concernenti i compiti istituzionali del Dipartimento;
- k) gli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione.

6. Il Capo del Dipartimento si avvale, altresì, di una Segreteria tecnica, struttura di livello non dirigenziale con compiti istruttori, di ricerca giuridica e di supporto in relazione alle attività del Capo del Dipartimento, nonché con compiti di coordinamento e supporto alla gestione dei flussi documentali riferibili al Capo del Dipartimento.»;

c) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: «cinque servizi,» sono inserite le seguenti: «compreso il Servizio di cui all'articolo 4, comma 5,»;

2) al comma 3, le lettere b) e c) sono sostituite dalla seguente: «b) Servizio II (*procedimenti legislativi nelle sedi parlamentari*).»;

3) al comma 3.1, la lettera g) è soppressa;

4) al comma 3.2 l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Servizio II provvede agli adempimenti riguardanti:»;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

LA MINISTRA PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

5) dopo il comma 4.2 è aggiunto il seguente: «5. Al fine di favorire l'integrazione funzionale tra gli Uffici e la migliore allocazione delle risorse umane, il Capo del Dipartimento può disporre, sentiti i coordinatori degli Uffici, l'impiego temporaneo o parziale di personale in Ufficio diverso da quello di assegnazione, ovvero nel Servizio di cui all'articolo 4, comma 5. Allo stesso modo possono disporre i coordinatori degli Uffici nell'ambito dei rispettivi Servizi.»;

c) l'articolo 6 è abrogato.

Art. 2

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Ogni riferimento al Servizio III dell'Ufficio I del Dipartimento contenuto in atti e dispositivi già vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, s'intende riferito al Servizio II dell'Ufficio I.

2. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di registrazione da parte della Corte dei conti.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 2 agosto 2017

Anna Finocchiaro